



VERBALE

VERBALE PER LA CONSEGNA ALL'ENTE MORALE OPERA MEDICEO-LAURENZIANA
DEI BENI COSTITUENTI IL GRUPPO MONUMENTALE DI S. LORENZO IN FIRENZE
+++++

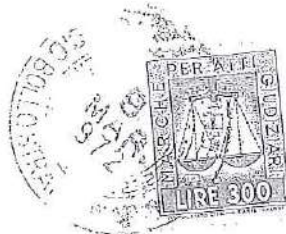
L'anno Millenovecentotto in questo giorno 30 di maggio nella
sede dell'Intendenza di Finanza di Firenze posta nel fabbricato de-
maniale in Via della Fortezza N°8 -

Narrasi che, allo scopo di restituire l'unità e il decoro anti-
co all'insigne MONUMENTO LAURENZIANO, curarne la incolumità da ogni
eventuale pericolo e ultimarne le parti rimaste incompiute, con R°
Decreto 2 settembre 1907, registrato alla Corte dei Conti il 28 No-
vembre successivo e inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno
del 29 stesso Novembre N° 262, su conforme domanda del Priore del-
la R^a Basilica di S. Lorenzo in Firenze, venne eretta in Ente Mora-
le l'Opera Mediceo-Laurenziana, dichiarandola annessa alla stessa
R^a Basilica, ed approvato il relativo Statuto organico col quale,
per mettere in grado il nuovo Ente di realizzare quell'intento di
sua creazione, furono determinati i seguenti cespiti:

1°) - i proventi della tassa d'ingresso che ai termini delle
leggi 27 Maggio 1875 N. 2554 e 12 Giugno 1902 N. 185, e del R° Decre-
to 8 Gennaio 1882 N° 599 saranno all'Opera assegnati dal Ministero
della Pubblica Istruzione:

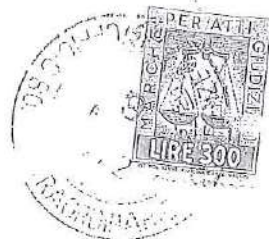
2°) - i lasciti e le oblazioni volontarie.- Come la quistione
circa la precisa entità degli immobili da cedersi in consegna del-
l'Opera, venne risolta nel senso che, varie essendo le parti costi-
tuenti il Monumento Laurenziano, tale consegna, oltre che alle Cap-
pelle Medicee, nonché alla Chiesa stessa di S. Lorenzo, e ciò nella
considerazione precipua dello scopo istitutivo anzi accennato del
nuovo Ente. -

Come in questo concetto, condiviso dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, ebbe a convenire eziandio quello di Grazia e Giu-
stizia e dei Culti per quanto riflette la Chiesa Basilicale di S.
Lorenzo di Regio Patronato, giusta la nota del 21 Dicembre 1907



N° 1107 - 18054 dello stesso Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ~~permanente~~ diretta al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio; nel senso però che la ridetta consegna debba intendersi nei limiti apparenti dal R° Decreto 2 Settembre 1907 surriferito, per effetto del quale l'Ente consegnatario, siccome annesso semplicemente alla R^a Basilica, con le funzioni di una vera e propria FABBRICERIA, non ne debba affatto assorbire la personalità giuridica, mentre per conseguire le proprie finalità essa Opera potrà apportare ai fabbricati laurenziani le modificazioni che giudicherà opportune. -

Che pertanto il prelodato Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, con lettera 28 Dicembre 1907 N° 143120 e con altra del 1° Maggio c.a. N° 134122 confermando il principio che con l'intesa consegna non fosse da intendersi impegnata in alcun modo la questione della proprietà, il cui diritto sia per natura dei beni in argomento, sia per la incolumità dei differenti Istituti ai quali essi beni sono adibiti, rimaner deve intangibile e conservato ai fini dei rispettivi Enti, impartiva a questa Intendenza di finanza le debite istruzioni per la consegna pura e semplice, in amministrazione, all'Opera Mediceo-Laurenziana, mediante apposito verbale, dei predetti stabili e annessi, agli effetti specificati nel suo Statuto Organico - E concordando poi nel concetto del carattere di perpetuità derivante alla stessa Opera dallo scopo fondamentale della sua istituzione, stabiliva altresì che la relativa concessione debba procedere senza limite di tempo. - Inoltre che, nella consegna, potranno pure essere compresi i mobili e i quadri, e che per l'interesse nell'atto delle varie Amministrazioni Governative, ai sensi dell'Art. 1 della Legge sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato in data 17 Febbraio 1884 N. 2016 Serie 3°, e della leg-



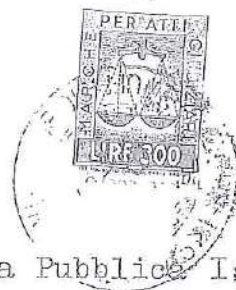
ge 12 Giugno 1902 N° 185, dovessero intervenire un rappresentante, olche che del Demanio, anche del Ministero della Istruzione Pubblica, e di quello di Grazia e Giustizia e dei Culti. - Come a sua volta il Ministero della Pubblica Istruzione, circa la portata della consegna all'Opera Laurenziana degli immobili, dei mobili e servizi finora in uso e gestiti dall'Ufficio Regionale dei Monumenti della Toscana, avvertiva, secondo la lettera 3 Gennaio 1908 N° 17 - 13 del medesimo Ufficio Regionale = 1°, che la consegna per parte di esso Ufficio non potesse comprendere che quegli stabili ed oggetti mobili di cui figura consegnatario, mentre per gli altri mobili ed immobili ciascun Ufficio interessato dovesse avere l'autorizzazione dall'Autorità da cui dipende; 2°, che nei riguardi della tassa d'ingresso alle Cappelle Medicee, i cui proventi per l'art. 3° dello Statuto Organico dell'Opera, le saranno assegnati dal Ministero, fosse coerente al senso dello stesso Articolo e del R° Decreto 2 Settembre 1907 in relazione alla legge 27 Maggio 1875 sopracitato, il concetto, che, riscossione e controllo della tassa erariale dovessero procedere ancora per mezzo degli Agenti governativi.

Che i beni di compendio della presente consegna, costituenti nel loro insieme l'intero gruppo Laurenziano, sono distinti in tre parti ben determinate in rapporto alla qualità e alla denominazione dei rispettivi Istituti cui sono assegnati; e cioè:

a) le Cappelle Medicee coi relativi annessi di proprietà dello Stato, in consegna del Ministero della Pubblica Istruzione e per esso del locale Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti;

[non tutti i chiostri (vedi nota 10/1/1902)] - vedi anche seguente pag 8

b) - i Chiostri, relativi ambulacri ed annessi, pure di pertinenza dello Stato, parte a titolo di piena proprietà, parte per l'utile Dominio in dipendenza del contratto d'enfiteusi 10 Gennaio 1902,



consegna

in conseguenza parimenti del detto Ministero della Pubblica Istruzione e per esso dell'Ufficio Regionale dei Monumenti e del Signor Direttore della R^a Biblioteca Mediceo-Laurenziana per i servizi propri della stessa Biblioteca;

c) - la Chiesa Basilicale di S. Lorenzo di R^o Patronato, e l'annessa Canonica, in consegna del Reverendo Parroco Priore della stessa Chiesa per il servizio del Culto pubblico Parrocchiale e d'abitazione ecclesiastica.

Che degli immobili di pertinenza del Demanio meglio descritti e specificati nei relativi Stati di consistenza, allegati al presente atto nei rapporti delle vigenti disposizioni per la contabilità generale dello Stato, si è riconosciuto non occorrere operarne la preventiva dismissione al Demanio stesso, e ciò in considerazione della continuità - non ostante la consegna all'Opera per suo speciale oggetto d'istituzione - degli usi attuali di quegli immobili conservati alla diretta dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, in conto del quale debbono pertanto rimanere allibrati per i valori in capitale e prezzi d'uso ad essi applicati nelle scritture di consistenza.

Che figurando in consegna dello stesso Ufficio Regionale vari mobili ed oggetti di arredamento delle Cappelle Medicee e annessi, come risulta da un verbale in data 17 Giugno 1869 per il passaggio fattone in quell'epoca insieme coi fabbricati delle Cappelle ed annessi, dallo Ufficio del Genio Civile, alla Direzione delle R.R. Gallerie, cui ebbe poi a succedere per la manutenzione e gestione di quei cospicui ^{monumenti} fatti l'Ufficio Regionale dei Monumenti, nella consegna di esse Cappelle all'Opera Mediceo Laurenziana si ravvisò consentaneo allo scopo di questa convenzione comprendere anche quei mobili ed oggetti per la quantità e nello stato in cui trovansi



attualmente, come dall'apposito elenco compilato dall'Ufficio Regionale, fatta eccezione soltanto degli infissi ed ordigni destinati al servizio finanziario di riscossione e controllo della tassa d'ingresso, conservato ancora alla diretta dipendenza del Governo.

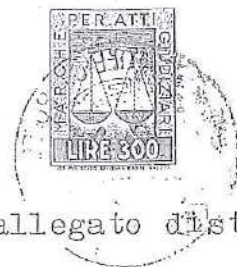
Che per il fabbricato della vetusta Chiesa Basilicale e della annessa Canonica, da dismettersi direttamente all'Opera dal Reverendo Parroco Priore di S. Lorenzo, venne similmente compilato a cura dell'Ufficio Regionale un apposito stato descrittivo, con particolareggiata specificazione dei relativi infissi e immobili per destinazione (altari, quadri, statue, ecc.) esclusi però gli Arredi Sacri, i mobili parrocchiali e d'uso del R^o Priore, i quali, al pari dei mobili della Biblioteca da lasciarsi in uso e servizio di essa, debbono rimanere in consegna e custodia dello stesso Reverendo Priore per servizio indeclinabile della Chiesa e per l'uso della Canonica.

Che nell'interesse della Chiesa e dell'Ente Parrocchiale il Reverendo Priore di S. Lorenzo, agli effetti del presente Verbale, è stato debitamente autorizzato, con l'assistenza di regola del Signor Economo Generale dei Benefici Vacanti, dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti come risulta dalla nota 30 Gennaio 1908 N^o 1107 - 611 dello stesso Ministero.

SONO CONVENUTI

IL Signor Conini, Ing.^{re} Francesco Nicola fu G. Battista Intendente di Finanza in questa Sede nella rappresentanza demaniale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

IL Signor Comm. Prof. Guido Biagi fu Luigi Direttore della R.^a Biblioteca Mediceo-Laurenziana, in qualità di Presidente e come tale di legittimo rappresentante dell'Opera omonima, in ordine al suo Statuto Organico e R^o Decreto d'istituzione che al presen-



te atto vengono inseriti in copia autentica nell'allegato distinto con la lettera A -

Monsignor Attilio del fu Pasquale Giovannini Priore Mitrato della R^a Basilica di S. Lorenzo in Firenze, anche in rappresentanza e nell'interesse del Beneficio Parrocchiale annesso alla stessa Chiesa di R^o Patronato.

L'On. Grand Ufficiale Ignazio Fili Asolfone, quale R^o Commissario presso l'Economato Generale dei Benefici Vacanti in Firenze, in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Il Signor Cav. Prof. Agenore Socini Architetto - Direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

I quali intervenuti, premessa la reciproca intelligenza e l'approvazione della narrativa del presente atto, ciascuno per la parte che è di rispettiva competenza, riconosciuto che il compendio degli stabili da passare in consegna all'Opera Mediceo-Laurenziana è rappresentato integralmente dalla unita pianta geometrica che viene allegata al presente verbale distinta con la lettera B - procedono d'accordo a quanto segue:

I^o

Il Signor Comm. Ing. Francesco Nicola nella indicata sua qualità ed in ordine all'autorizzazione avuta espressamente dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, dichiara di consentire e di eseguire, come in atto consente ed eseguisce, in concorso eziandio del Signor Direttore dell'Ufficio Regionale dei Monumenti, la consegna all'Opera Mediceo-Laurenziana, e per essa al suo Presidente e legittimo rappresentante Signor Comm. Prof. Guido Biagi, dei seguenti immobili e annessi:



a) Le CAPPELLE MEDICEE attigue alla R^a Basilica di S. Lorenzo, con tutte le loro attinenze e rispettivi infissi d'ogni natura, tutto incluso e niente escluso, nella precisa qualità e quantità descritta nello stato di consistenza allegato al presente atto e distinto con la lettera C - riportate in Catasto del Comune di Firenze Sezione =E= la CAPPELLA principale o dei Principi alla particella N° 959, e l'attiguo Cortile alla particella N° 960, senza rendita imponibile; nonché i mobili, quadri e suppellettile d'arredamento pure particolarmente descritti nell'elenco d'inventario steso nel suddetto stato di consistenza in appendice agli stabili; esclusi però gli infissi ed altri oggetti riservati specialmente al servizio di riscossione e controllo della tassa d'ingresso;

b) il piccolo fabbricato ad uso di magazzino e l'attiguo resede della Cappella Principale verso l'antistante Piazza Piazza Madonna degli Aldobrandini, rappresentati in catasto dalla particella N. 958 Sez. E con la rendita imponibile di L. 75, meglio descritti nello stato di consistenza qui inserto e distinto con la lettera D.

Però le parti rimangono intese che di questo immobile, tuttora in uso del locale Ufficio Tecnico di Finanza per deposito e custodia di vecchi materiali ed attrezzi di proprietà del Demanio, mentre la relativa consegna all'Opera Mediceo-Laurenziana avviene di diritto per effetto del presente atto, procederà poi di fatto, con la materiale tradizione delle rispettive chiavi, non appena i locali stessi saranno sgombrati degli attrezzi e materiali in essi giacenti, e pei quali sono in corso le pratiche di vendita;

c) gli stabili tutti in servizio della BIBLIOTECA MEDICEO LAURENZIANA, ampiamente descritti nello stato di consistenza allegato al presente e distinto con la lettera E, rappresentati in Catasto, Sezione E, come appresso:



1° - porzione di casa per uso di LIBRERIA, di piani due - vani 10; particelle N.993 sub. 1; 999 sub. 2, con la rendita di L. 750;

2° - Ambulacri dei CHIOSTRI DI S.LORENZO a piano terreno e 1° piano, particella N. 4613 con l'imponibile di L. 100;

3° - a) porzione di fabbricato in 1° piano con 24 vani; particella N. 999 sub. 5 con l'imponibile di L. 610;

b) altra porzione di fabbricato pure in 1° piano con 24 vani; particella N° 993 sub. 3 con l'imponibile di L. 610;

c) altra porzione di fabbricato in tre piani di vani 9, particella N. 1000 sub. 5 coll'imponibile di L.229; Art. di stima 3610 della superficie di Braccia quadre 1923 con la rendita di L.6,73.

4°) - Orto, particella N° 992.

Circa questi stabili, cui si accede dal N° Civico 3 della Piazza S.Lorenzo, i predetti rappresentanti delle Amministrazioni delle Finanze e della Pubblica Istruzione, e dell'Opera consegnataria, riconoscono e convengono, come alla parte narrativa, che quello indicato al suddetto N. 1 spetta, al pari delle CAPPELLE MEDICEE e annessi, e del piccolo fabbricato, descritti negli allegati =C= e =D=, al Demanio in piena proprietà, similmente sono di piena pertinenza del Demanio gli Ambulacri dei Chiostri, indicati al N.2, per retrocessione fattane allo Stato dal Reverendo Priore pro-tempore della Basilica di San Lorenzo con l'atto 10 Gennaio 1902, registrato il 26 Agosto dello stesso anno al N°700, con stralcio dai fabbricati proprii della Canonica Parrocchiale cui erano stati assegnati colla convenzione 7 Novembre 1876, registrata il 15 dello stesso mese al N° 4672, siccome riconosciuti esenti dall'applicazione delle leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico; in fine che degli altri fabbricati e terreno al N°3 lettere a - b - c -, e al N°4, allo Stato spetta soltanto l'utile dominio per la concessione avutane in enfiteusi

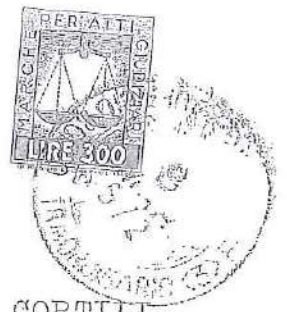


perpetua dal Reverendo Parroco Priore predetto, col ripetuto atto pubblico amministrativo 10 Gennaio 1902 contro il corrispettivo dell'annuo canone di Lire duemilacinquecento (2500) franco e libero da ogni tassa, gravante sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per uso e servizio della R^a Biblioteca Mediceo-Laurenziana.

II^o

Il Reverendissimo Monsignore Attilio Giovannini Priore Mitrat^o della R^a Basilica di S. Lorenzo e attuale investito dell'annesso Beneficio Parrocchiale, in conformità della surriferita autorizzazione avuta dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con l'assistenza ed il concorso del R^o Commissario dell'Economato Generale dei Benefizi Vacanti in questa Sede On. Comm. Ignazio Fili Astolfone quale rappresentante del suddetto Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, dichiarano a loro volta di consentire e di eseguire, come contestualmente consentono ed operano, la consegna alla stessa Opera Mediceo-Laurenziana, e per essa al nominato suo Presidente e legittimo rappresentante Signor Comm. Guido Biagi:

a) del fabbricato costituente la CHIESA BASILICALE DI S. LORENZO con tutti i suoi annessi ed infissi - compresi pertanto anche gli immobili per destinazione: altari, statue, dipinti in quadri, ecc. = esclusi però gli arredi sacri e quant'altro in oggetti mobili e attrezzi sia destinato e riservato alle Sacre funzioni del culto; quale fabbricato ed annessi, meglio descritti nell'apposito stato di consistenza allegato al presente atto e distinto con la lettera =F= figurano rappresentati nel Catasto del Comune di Firenze in Sezione =E= al mappale lettera C - subalt. 1 con la denominazione di "porzione di fabbricato per uso di CHIESA



e SAGRESTIA" esente da imposta;

b) dei fabbricati in piani 3 e vani 148, e annessi CORTILI, Orto e dipendenze adibiti ad uso di Canonica Archivio Parrocchiale e Casa dei Chierici, pure estesamente descritti nel detto stato di consistenza allegato =F= - rappresentati nel Catasto Urbano del Comune di Firenze in Sezione =E= alle particelle 999 subw 1, C sub.2, 993 sub.2, 1000 sub. 4, 1030 sub.1, 986 - 985 - 4565 - 4612, col reddito imponibile complessivo di L. 3662; e nel Catasto terreni, per l'orto, alla stessa Sezione =E=, particelle 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - Articolo di stima 2842 della superfice totale di B.Q. 905 con la rendita di L.3,17 - escluso anche per questa parte dei beni canonicali il mobilio relativo che s'intende dover rimanere a chi spetta per l'uso personale del Reverendo Parroco Priore e della famiglia ecclesiastica di S.Lorenzo, e i servizi proprii della Canonica parrocchiale.

III°

La dismissione degli stabili ed annessi sopraindicati, e descritti negli allegati Stati di Consistenza che le parti riconoscono corrispondere alla precisa attuale loro entità ed estensione, ubicazione ed allibramento catastale soprariferiti, s'intende espressamente limitata alla pura e semplice consegna in amministrazione all'OPERA MEDICEO LAURENZIANA, agli effetti generali dell'Art. 1° del Testo unico di legge sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato in data 17 febbraio 1884, N° 2016 (Serie 3°,) nonché agli effetti specificati nello Statuto Organico dell'Ente medesimo inserito al presente atto per farne parte integrante ed inscindibile di esso. Con che, rimanendo escluso ogni concetto di trasferimento od impegno pel presente o pel futuro, inerente alla pro-



prietà dei beni, in considerazione della loro natura e destinazione
rimaner deve intangibile la disponibilità e l'uso dei beni stessi
pei fini e pei servizii proprii degli Enti o Istituti cui sono at-
tualmente adibiti - Onde nei rapporti particolarmente della Chiesa
 Basilicaredi S. Lorenzo, dovendo l'Opera consegnataria funzionare
 come una vera e propria Fabbriceria, ed a questo scopo, essendo
semplicemente annessa alla medesima R^o Basilica, nei termini e li-
miti del ripetuto Statuto Organico rimane escluso qualsivoglia con-
cetto di assorbimento della personalità giuridica della stessa Chie-
sa, o d'ingerenza nei fini immateriali di suo istituto.

Rimane pertanto confermato il concetto, che, mentre con la con-
 segna degli edifizi di S. Lorenzo All'Opera Mediceo-Laurenziana per
 riunirli e convenientemente amministrarli tutti quanti alla dipen-
 denza di un unico Ente, sarà consentito ad essa Opera di esplicare
 il suo nobile mandato a vantaggio del riordinamento e completamen-
 to artistico del pregevole Monumento, con l'apportarvi quelle modi-
 ficazioni od innovazioni che saranno stimate opportune, la coesi-
 stenza della stessa Opera, con gli Enti che vi hanno sede e vita
 propria, non dovrà tuttavia in nessun caso o momento, turbare o me-
 nomare il funzionamento degli Enti medesimi, ma dovrà concorrere
 anzi ad agevolarlo in feconda armonia d'intenti pel benessere e il
 normale svolgimento dei fini di ogni speciale Istituto.

IV.

Parimente saranno rispettati dall'Ente consegnatario tutti gli
 altri usi non incompatibili con le sue finalità di tutela e d'incre-
 mento dei fabbricati costituenti il ~~descritto~~ gruppo LAURENZIANO,
 e tutte le servitù continue o discontinue, apparenti o non apparen-
 ti, che gravano attualmente sugli stabili stessi, sia che dipendano
 da titoli regolari, quali la servitù di passo negli ambulacri ter-



reni ed in parte di quelli superiori per l'accesso ai quartieri masti in uso al personale esclusivamente addetto al servizio della Chiesa, di che nel più volte citato atto pubblico amministrativo 10 Gennaio 1902, sia che dipendano da consuetudini che convenga rispettare per gli usi normali o tradizionali dei beni, insistenti ai servizi cui i beni medesimi sono destinati e conservati.

V°

La durata della concessione per l'oggetto e gli scopi surriferiti, è convenuta senza limite di tempo in armonia al carattere di perpetuità dell'Opera consegnataria, e cioè fino a che non venga modificato od abrogato o revocato il R° Decreto 2 Settembre 1907 di sua istituzione.

VI°

Nei rapporti delle Cappelle Medicee malgrado il loro passaggio in consegna e tutela artistica dell'Opera Mediceo-Laurenziana, i relativi proventi della tassa d'ingresso, in relazione alla legge 27 Maggio 1875, continueranno tuttavia ad essere amministrati riscossi e controllati, a mezzo degli Agenti governativi.

VII°

Il Signor Comm. Prof. Guido Biagi nella rappresentanza dell'Opera Mediceo-Laurenziana, dichiara di accettare, come accetta, ai fini istitutivi dello stesso Ente Morale, con tutte le condizioni e riserve menzionate nei paragrafi III°, IV°, V° e VI°, la consegna dei descritti fabbricati e annessi, impegnando l'Opera medesima per l'osservanza di ogni patto e condizione come sopra intesi e determinati.

VIII°

Rimane poi anche espressamente convenuto, che nei termini dell'Art. 2 dello Statuto Organico, dell'Ente consegnatario, questo sa-



rà tenuto ed obbligato ad ogni opera o lavoro di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei fabbricati in consegna, tanto se necessario nei rispetti della loro incolumità e buona conservazione, quanto se richiesto dal carattere monumentale degli edifici, secondo le norme e i criterii adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la conservazione, il restauro e l'incremento dei Monumenti del Regno, e sotto la sorveglianza degli Ufficiali preposti dallo Stato alle cure dell'Arte in Firenze.

IX°

Nel caso che l'Opera venisse per qualsivoglia causa o ragione a mancare oppure a decadere dalle sue funzioni la presente consegna si intenderà cessata e nulla, e gli stabili del Gruppo Laurenziano s'intenderanno di pieno diritto retrocessi ai rispettivi Enti proprietari, senza che questi siano tenuti né obbligati per alcun onere o rimborso per spese pagate o da pagarsi, né per miglioramenti, ampliamenti o modificazioni qualsiasi ad essi stabili apportate.

X°

Né allo Stato, né all'Ente Parrocchiale per la Chiesa e la Canonica, potrà mai competere alcun concorso di responsabilità per spese straordinarie od indennizzi in dipendenza del mandato operativo conferito all'Ente Mediceo-Laurenziano dal suo Statuto, dovendo esso rendersi mallevadore e rispondere in ogni caso e tempo e coi proprii mezzi, verso i terzi, di qualsivoglia conseguenza derivante da atti o fatti promossi nella esplicazione del suo mandato.

XI°

L'oggetto di questo verbale essendo nella sostanza preordinato all'incremento e al decoro artistico di una cospicua proprietà monumentale pel vantaggio Nazionale, si riconosce che il presente at-

to debba andare esente - come stipulato nell'interesse dello Stato - da ogni spesa per tasse e diritti.

Del che si è redatto il presente verbale in cinque esemplari che vengono tutti sottoscritti dalle parti interessate.

Guido Biagi, Presidente dell'Opera Mediceo-Laurenziana
D. Attilio Giovannini Priore della Basilica di S. Lorenz
Filì Astolfone Ignazio Reggente l'Economo
Agenore Socini Direttore Ufficio Regionale
Francesco Nicola Intendente

